

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA b) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA FORNITURA DI GAS PRESSO LE AZIENDE AGRICOLE SPERIMENTALI E E DIVULGATIVE DELL'A.L.S.I.A.

CIG ZC93CDC75F

TRA

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (di seguito "**Agenzia-Stazione Appaltante**") con sede legale in Matera, Via Annunziatella 64, C.F. e P.I. 00627370778 in persona del Direttore, prof. Aniello Crescenzi, domiciliato per la carica ove sopra,

E

Ditta ButanGas con sede legale in Roma Via Claudio Monteverde n. 15, P.I. n. 00894461003, in persona del rappresentante legale sig. Rocco Riccardo domiciliato per la carica ove sopra (di seguito "**Operatore economico**");

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. 2023/20RS/00314 del 26/05/2023, la stazione appaltante ha avviato la manifestazione di interesse per la fornitura di gas GPL;
- con la stessa determinazione dirigenziale di cui sopra è stato nominato quale Responsabile Unico del procedimento (d'ora innanzi, per brevità, RUP), il dipendente Domenico Antonio Sarubbi;
- con determinazione dirigenziale n. 2023/20AN/00164 del 08/11/2023 la fornitura è stata aggiudicata all'Operatore Economico ButanGas;
- la Stazione Appaltante ha preso atto della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà richiesta ai sensi dell'articolo 52 del codice redatta ai sensi dell'art. 47 T.U. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di cui agli art. dal n. 94 al n. 96 e art. 100;
- l'Operatore economico, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito:
 - un'idonea garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 del codice, nella forma di fideiussione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo, emessa da HDI Assicurazioni, in data 23/11/2023 e valida sino all'emissione del certificato di verifica di conformità, per un importo garantito pari ad € 1900,05 (5% dell'imponibile);Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Oggetto

La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 1655 c.c., affida all'Operatore economico, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura di gas per riscaldamento delle aziende agricole sperimentali e divulgative.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico Prestazionale a cui si rimanda.

Art. 2

Durata

L'Operatore economico si impegna ad eseguire le forniture affidate dal 27/11/2023 al 26/11/2026 e comunque fino ad esaurimento della somma di aggiudicazione.

Art. 3

Corrispettivi e pagamenti

L'importo contrattuale è pari a complessivi € 38.001,00 (Euro trentottomilauno), al netto d'IVA di legge.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate nel Capitolato. Sono a carico dell'Operatore economico, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al punto precedente, ogni onere e tributo, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, eventuale registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione della fornitura e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Agenzia oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento della fornitura.

In ordine al corrispettivo e alle modalità di pagamento si rinvia a quanto previsto nel Capitolato.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI) e dovranno essere intestate all'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura C.F. 00627370778, via Annunziatella, 64 - codice IPA FRIHGQ e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972" (*Split Payment*).

Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato, indicato nell'allegata Scheda fornitore, di cui all'Allegato "D", e previa verifica della conformità della fornitura alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Art. 4

Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'operatore economico si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa comunicato alla stazione appaltante, in cui sono stati individuati i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sullo stesso.

L'operatore economico dovrà comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'operatore economico nel presente articolo.

Art. 5

Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Operatore economico

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla fornitura ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'operatore economico si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel capitolato, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'operatore economico con la sottoscrizione del presente contratto. L'operatore economico si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Operatore economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno ad esclusivo rischio e carico dell'operatore economico, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 3.

L'operatore economico non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione Appaltante.

L'operatore economico prende atto ed accetta che tutte le forniture affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le stesse, pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'operatore economico si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

L'operatore economico si impegna affinché, durante lo svolgimento delle forniture contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.

In caso di inadempimento dell'operatore economico agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 6

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente

contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'operatore economico nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'operatore economico medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'operatore economico è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'operatore economico agli obblighi di cui al presente articolo, l'Agenzia, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 7 **Responsabilità dell'operatore economico**

L'operatore economico resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'operatore economico medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'operatore economico si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare l'Agenzia a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Agenzia riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi. La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'operatore economico a tenere sollevata l'Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 8 **Penali**

L'operatore economico dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'operatore economico nella prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti

tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione Appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'operatore economico e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali idonei a dare luogo all'applicazione delle penali verranno formalmente contestati all'operatore economico per iscritto dal RUP a mezzo P.E.C. L'operatore economico dovrà quindi comunicare sempre a mezzo PEC le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non vengano ritenute fondate ovvero l'operatore economico non trasmetta alcuna osservazione entro i termini concessi, verranno applicate le penali di cui sopra.

Art. 9

Recesso

L'Agenzia si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'operatore economico a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'operatore economico dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'operatore economico avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'All. II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 10

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'operatore economico anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine di 10 giorni, per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'operatore economico per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all'operatore economico a mezzo PEC, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 15, 17, 18 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 8 maturate dall'operatore economico superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico - a mezzo Posta Elettronica Certificata - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse coinvolgere l'operatore economico;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la

- sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e previsti all'art. 5 del presente Contratto;
 - g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;
 - h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;
 - i) *(eventuale)* mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
 - j) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ed allegato al presente Contratto;
 - k) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011.
 - l) mancato possesso e/o perdita in capo all'operatore economico dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, l'Agenzia ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'operatore economico per il risarcimento del maggior danno.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'operatore economico inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'operatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'operatore economico, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, del codice. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Agenzia incamererà la garanzia definitiva.

Art. 11 garanzie

L'operatore economico ai sensi dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 ha prestato la garanzia definitiva indicata in premessa.

La garanzia definitiva assicura l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dalla Stazione Appaltante in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

L'operatore economico è obbligato a reintegrare immediatamente e, comunque, nel termine di 7 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, la garanzia definitiva di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La garanzia resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata subordinatamente alla Verifica della regolarità del servizio svolto e dell'ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.

Art. 12

Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti - Subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'operatore economico di cedere, a qualsiasi titolo, il presente

contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei confronti dell'operatore economico inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'operatore economico, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione Appaltante è disciplinata dall'Allegato II.14 al richiamato D.lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 48 - bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'operatore economico risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Agenzia si riserva il diritto, e l'operatore economico espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'operatore economico.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Art. 13

Disposizioni antimafia

L'Operatore economico dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto. Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 15

Obblighi di riservatezza

L'Operatore economico, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio. L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Operatore economico è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

Art. 16
Domicilio delle Parti

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- la Stazione Appaltante elegge il proprio domicilio, in Matera, Via Annunziatella, n. 64; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: postecert@alsia.it
- l'Operatore economico elegge domicilio in Milano Via Larga 9/11; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dircom@pec.butangas.it

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 17
Foro competente

Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Contratto saranno devolute all'Autorità Giudiziaria del Foro di Matera.

Resta espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 18
Spese del Contratto

Sono a carico dell'Operatore economico tutte le spese relative alla stipula e alla eventuale registrazione del contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla prestazione, come ogni altra spesa concernente l'esecuzione dello stesso, compresi i costi relativi all'imposta di bollo. In base al nuovo codice degli appalti le spese contrattuali non sono dovute per appalti al di sotto di € 40.000,00.

Il presente contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005, mediante scrittura privata, conformemente a quanto sancito dall'art. 18, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e dall'All. I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica.

La presente scrittura privata, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 131/1986 è soggetta a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Operatore economico.

Art. 19
Responsabile del contratto per l'Operatore economico

L'Operatore economico designa sin d'ora quale proprio Responsabile del Contratto il sig. Antonio De Marco, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale rappresentante dell'Operatore economico con la Stazione Appaltante.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, email e PEC.

Le comunicazioni al responsabile del Contratto pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Telefono: 02583711;
- Cellulare: 3357958279;
- Email: dircom@butangas.it;
- Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: dircom@pec.butangas.it.

L'Operatore economico dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile del Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell'Operatore economico medesimo.

Il responsabile del Contratto dell'Operatore economico opererà in collegamento con

il Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC), individuato dalla Stazione appaltante nella persona di Immacolata Lapolla coordinandosi con il medesimo.

Il presente contratto è costituito da n. 9 pagine

Il presente atto viene così sottoscritto:

Il sig. Riccardo Rocco nella qualità di legale rappresentante dell'operatore economico ButanGas, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni del presente contratto e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara, altresì, di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. Pertanto, con la sottoscrizione in modalità elettronica, il presente contratto deve intendersi espressamente approvato.

Per l'Agenzia – Stazione appaltante
Prof. Aniello Crerscenzi



Per l'Operatore economico

 Firmato digitalmente da:
ROCCO RICCARDO
Firmato il 24/11/2023 14:22
Seriale Certificato: 579388
Valido dal 06/07/2021 al 06/07/2024
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

